




# COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE



## DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 16/02/2017

**OGGETTO:** Approvazione modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>
Dott. BONGIOVANNI FILIPPO	S	Sig. SCAGLIONI GIUSEPPE	S
Avv. MICOLO MARCO	S	Sig.ra STORTI FRANCESCA	S
Arch. STRINGHINI STEFANO	S	Sig. PASOTTO PIERLUIGI	S
Rag. BOLDRINI FABIO	S	Prof. TASCARELLA CALOGERO	S
Geom. RUBERTI PIERFRANCESCO	S	Dott.ssa PAPETTI MIRCA	S
Sig.ra MUSSETOLA GIUSEPPINA	S	ROSA ALESSANDRO	S
Dott.ssa TEI SILVIA	S	Dott. VITOLO GIOVANNI	S
Sig.ra SOLDI MARIA DANIELA	N	Dott. FERRONI ORLANDO	S
Sig. COZZINI GIUSEPPE	N		

*Presenti n. 15*

*Assenti n. 2*

Prezianano gli Assessori Esterni:

LEONI GIOVANNI GIUSEPPE, CARENA PAMELA, VALENTINI SARA, POLI MARCO

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA.

In qualità di PRESIDENTE, il AVV. MICOLO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## **OGGETTO:**

**Approvazione modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche.**

**Presidente Micolo Marco:** Punto 4 “Approvazione modifica del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche”. Assessore Poli, prego.

**Assessore Poli Marco:** Buonasera a tutti. Il regolamento del Cosap, il canone per l'occupazione del suolo pubblico, era già stato profondamente rinnovato, per non dire quasi stravolto, quasi due anni fa con l'entrata in vigore del nuovo regolamento il primo gennaio del 2015. Questo regolamento è due anni quindi che è in vigore e in questo periodo di vigenza ci siamo accorti che forse era meglio apportare appunto qualche piccolo perfezionamento. Le variazioni le abbiamo già analizzate in Commissione Affari Istituzionali però ci tenevo brevemente comunque a dire quali erano le principali variazioni che erano apportate al Regolamento e, soprattutto, le conseguenze che esse avevano su un riflesso dell'applicazione del canone. Allora, una prima, così, precisazione è stata fatta in merito alla classificazione delle strade in quanto è stato ben identificato che, per le manifestazioni che hanno come epicentro, come centro principale la Piazza Garibaldi, anche le attività che si estendessero alle vie limitrofe a piazza Garibaldi rientrano nella stessa categoria di canone. Inoltre è stato ben specificato, cosa che era di prassi ma forse non ben codificata, la gestione e la suddivisione nelle varie zone della Fiera di San Carlo in quanto la Fiera di San Carlo da sempre viene gestita come la manifestazione principale che aveva una fascia, di conseguenza un canone di occupazione di suolo pubblico, e la cosiddetta mostra mercato da tutti riconosciuta, ma che non era ben codificata e che aveva un canone diverso e inferiore, questo giustificato anche dal fatto che la stessa non è gestita direttamente dall'ente Comune, ma viene gestita tramite la Pro Loco. Per cui avendo un intermediario, avendo non la gestione diretta, le parti di gestione della Pro Loco sono state ben identificate, ben classificate, ben allegare alla mappa della fiera di San Carlo e adesso è stato attribuito un canone specifico. Poi dopo altre variazioni, sempre relativamente alla Fiera di San Carlo, limitatamente alle attività commerciali quindi diciamo così alla zona bancarelle, al fine di una maggior semplicità, sia per il nostro ente ai fini autorizzativi e di riscossione del canone e di gestione della predisposizione dell'organizzazione, e non anche per le giostrine, è stata istituito, come poi di riscontro abbiamo verificato nella quasi totalità operano la stragrande maggior parte degli altri Comuni, il periodo fisso della Fiera. Quindi la Fiera canonica di San Carlo per noi è dal primo di novembre al 4 di novembre in modo che il tutto possa essere abbondantemente preparato e con, diciamo così, la riduzione dei disagi che sempre c'erano, o sempre ci sono stati, sino all'anno 2016 in cui, a seconda del numero di giorni per i quali si fermava, la bancarella doveva pagare quindi pagando inizialmente un giorno o due, dovendo poi rincorrere il pagamento degli eventuali altri due o tre giorni. In questo caso alla presentazione uno deve avere già regolarizzato la sua posizione pagando i quattro giorni. E' anche un incentivo per le stesse bancarelle, per gli stessi mercantini a fermarsi più giorni possibili. Se si fermano un giorno solo, ne pagano quattro, come se si fermano eventualmente sei nelle fiere particolarmente lunghe, com'è stata l'ultima che è appena passata. Altra modifica diciamo così di rilievo, è stata quella della variazione della scadenza. Il canone per l'occupazione suolo pubblico era previsto dal precedente regolamento, come anche dei precedenti a sua volta, che venisse corrisposta entro il 31 gennaio di ogni anno. Da che ci siamo insediati noi, per svariati motivi, dal motivo postale, al motivo del regolamento che era in costruzione, al motivo della indisponibilità degli autisti che ci aiutavano a consegnare la posta, la stessa scadenza è stata sempre prorogata, tant'è che ci siamo resi conto che forse era una scadenza un po'troppo ravvicinata all'inizio dell'anno; per cui di legge quindi da Regolamento, se non di legge, è stata spostata al 31 marzo e conseguentemente è stato spostato anche il calendario delle scadenze per le rateazioni perché è previsto che per gli importi superiori ai 200 euro, e può capitare spesso e volentieri per i banchi del mercato settimanale, gli stessi vengono frazionati in quattro rate quindi la prima rata non partirà dal 31 di gennaio, ma partirà al 31 di marzo e così ogni tre mesi a venire. Il nodo principale delle variazioni è quello che riguarda le sanzioni.

Oltre queste correzioni che possiamo dire piccole, ma secondo me non irrilevanti, è stata finalmente disciplinata la parte sanzionatoria perché ci si è accorti che il nostro regolamento era lacunoso sotto questa fattispecie tant'è che penso vi ricordiate il caso ICA, sanzioni corrette, sanzioni non corrette, e quindi alla fine hanno acconsentito al nostro invito di ritirare le ... diciamo così, gli avvisi emessi per poi ripresentarli con le sanzioni corrette. Adesso guarderanno cosa fare perché per il ..., per il 2017 potranno basarsi su questo nuovo regolamento perché l'entrata in vigore di questo Regolamento sarà il primo gennaio 2017 in quanto, al fine di poterlo fare entrare in vigore con il primo gennaio di quest'anno, il Consiglio comunale lo deve approvare entro il termine per l'approvazione del bilancio che ad oggi è a fine marzo quindi siamo abbondantemente nei termini. Le sanzioni, andando un po' a vedere quello che è il mondo che ci circonda, prendo un po' spunto dai principali regolamenti che abbiamo considerato attendibili, Mantova, Viadana, abbiamo visto anche Gussola, abbiamo visto un po' di regolamenti attorno, le avremmo così disciplinate. Per l'omesso ... questo ve lo leggo sono 4, 5 ... 4 commi ma abbastanza semplici, ma che ritengo sia il vero fulcro di questa revisione regolamentare; quindi per l'omesso parziale pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 50% dell'importo non versato, quindi sanzione per chi non paga, il 50% per chi invece paga in ritardo. Allora, abbiamo lasciato i primi cinque giorni, diciamo così, di tolleranza poi oltre quindi il quinto giorno, dal sesto al trentesimo giorno, una sanzione pari al 10% del canone pagato tardivamente da oltre quindi il trentesimo giorno, si applica il 30%. Le sanzioni sono sempre deducibili, se uno le paga entro 60 giorni al terzo, vabbè e poi si aggiungono gli interessi moratori che, oggi come oggi, sono quasi insignificanti. Poi dopo nell'articolo 27 è stato previsto che il Regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2017 e sono state tolte le norme transitorie che erano state inserite in fase di prima redazione del Regolamento che erano quelle che disciplinavano appunto quello che accadeva per il 2015 e per gli anni precedenti. Queste sono appunto le principali variazioni, poi dopo agli atti vedete sia regolamento che i nuovi allegati tra cui, come nuovo allegato, è stato inserito quello specifico della Fiera di San Carlo con la divisione e la identificazione per colori diversi delle tre zone e di conseguenza delle tre tariffazioni che sono previste per le varie attività all'interno della Fiera di San Carlo. Ah mi sono dimenticato un'altra cosa, il Regolamento Cosap prevede per alcune categorie delle riduzioni, sono state ridotte le riduzioni, per cui è previsto un aumento per due categorie specifiche. Anche lì abbiamo lavorato assieme all'ufficio e anche io personalmente, per vedere nelle varie, in tutte le categorie oggetto di riduzione dove si sarebbe potuto operare e con che appunto esiti, due categorie che sono le giostre quindi non la parte del mercato, ma la parte delle giostre per le fiere, che è stata quindi la riduzione, è stata ridotta quindi aumenterà l'introito anche perché ci si è resi conto che il canone a cui erano, diciamo così, sottoposti era veramente troppo basso e gli spuntisti del mercato. Questo per andare ancora, diciamo così, nella stessa direzione nella quale erano andati con la stesura di questo Regolamento che era quello di cercare di favorire anche un mercato anche più ridotto, ma un mercato più bello e serio pur conoscendo le difficoltà che oggi incontra il mercato di Casalmaggiore, come tutti i mercati della zona, ma un po' tutte le attività diciamo così non solo della zona, ma d'Italia e forse e forse non solo. Quindi l'altra volta abbiamo passato il mercato, quindi i banchi cosiddetti fissi, a canone non più giornaliero, ma a Cosap non più temporanea, ma Cosap permanente con una conseguente riduzione per loro del canone; adesso sempre per gli spuntisti, che sono quelli che si presentano la mattina del giorno del mercato per stare lì appunto la giornata o la mattinata, un leggero aumento, sempre appunto per cercare che si favorisca la permanenza stabile dei banchi che decidono di far parte appunto di questo mercato.

**Presidente Micolo Marco:** Grazie Assessore Poli. Apriamo il dibattito, interventi? Consigliere Papetti, prego. Accenda il microfono per favore.

**Consigliere Papetti Mirca:** (non si sente) ... il criterio con il quale sono stati scelti questi interventi di modifica.

**Assessore Poli Marco:** Allora, li analizziamo uno per uno, procedendo velocissimamente. Allora, la classificazione delle strade, come le ho detto, è una precisazione di una prassi ultraventennale cioè la fiera era sempre stata gestita, per la parte gestita dalla Pro Loco, con una determinata tariffazione.

Questa tariffazione non trovava un riscontro, diciamo così, preciso nel Regolamento, lo abbiamo regolamentato perché ritenevamo corretto, quello che hanno sempre fatto è stato allineato. Allora, la scelta dei quattro giorni fissi, quello sì l'ho detto prima penso nell'esposizione, per avere una certezza. A me piace molto la semplicità e la certezza, diciamo così, dell'adempimento da parte del contribuente. E' una certezza per chi viene, che quindi è certo di far pagare quella cifra, è una comodità per l'ente, sia per la redazione dei permessi, sia per la predisposizione degli atti propedeutici al pagamento e le riduzioni gliel'ho detto. Allora, quella delle giotte perché ci siamo accorti che pagavano un canone veramente troppo basso e la maggiorazione, o meglio, la riduzione della scontistica per gli spuntisti, perché vorremmo che se uno è uno spuntista che si presenta tutti i sabati sia incentivato a non a fare lo spuntista, ma a diventare un componente fisso dove viene a pagare molto meno. Quindi se è una persona seria, e ci tiene al suo banco del mercato presso il Comune di Casalmaggiore che sia volto appunto a diventare un fisso. La scadenza l'abbiamo portata al 31 marzo perché per tre anni che io sono Assessore al bilancio, per tre anni ho dovuto fare la proroga al 31 marzo, ho detto il quarto anno la facciamo così è, e così rimane, anche perché non incassare due mesi prima il canone o la prima rata per i canoni che superano i 200 euro ... La parte sanzionatoria invece ci si è accorti che era una lacuna del precedente regolamento il quale disciplinava le sanzioni di carattere amministrativo, ma nulla diceva per le sanzioni di omesso o tardivo versamento, da lì anche appunto la problematica per gli avvisi emessi. Anutel, a cui appunto noi, quando abbiamo visto questi avvisi, abbiamo detto, cerchiamo di capirci qualcosa, approfondire un attimo la questione ... Anutel sarebbe un un'agenzia di assistenza alle pubbliche amministrazioni, ci ha risposto che da nostro regolamento, sia per l'omesso che per il tardivo, avremmo potuto applicare la sanzione amministrativa essendo l'unica prevista, questo lo vedrà poi ICA che cosa fare. Noi cercheremo di consigliare di applicare il meno possibile per cui adesso siamo andati a spulciare un po' tutti i regolamenti quindi per il 2017 questo ha vigenza, per il 2016 non avrà vigenza, quindi guardiamo ... io spero che ICA ...

**Consigliere Papetti Mirca:** ... (*non si sente*) per il recupero come viene fatto per chi ha omesso ancora il pagamento, cioè per il 2016 ?

**Assessore Poli Marco:** Per il 2016 ci dirà ICA cosa farà. Sicuramente quello che non è stato pagato erano le 76 cartelle, 72/76 di cui la metà erano tardivi e circa la metà sono omessi ovviamente il canone lo andrà a chiedere sicuramente, quale sarà la sanzione che chiederà su quel canone omesso o se chiederà qualcosa ai tardivi, quello siamo d'accordo che ci confronteremo e a rigore di norma guarderemo, dico Anutel ha detto potete applicare la sanzione amministrativa che è quella che prevede dai 25 ai 500 euro, Anutel. Io gli chiederei di essere più prudenti per i tardivi, per dire, per chi comunque ha pagato, ma in ritardo, magari chiedendo di non fargli pagare, se è possibile. Comunque quello, alla fine, è una scelta che spetta a loro, mentre adesso l'indisciplinato quindi chi non paga, paga il 50; chi paga entro cinque giorni, diciamo così, è sanato; chi paga entro il trentesimo giorno e dopo il quinto ha il 10; oltre, il 30. Tutto riducibile al terzo, se uno paga, come per le multe stradali, lì se paghi nei cinque giorni, qui se paghi nei 60 giorni, è ridotto al terzo quindi diventa il 3,3 o il 10 per cento o .... cosa sono ? il 17, insomma il 16,66 per cento.

**Consigliere Papetti Mirca:** Un'ultima curiosità, quanto paga l'autoscontro ? una curiosità, per avere un'idea.

**Assessore Poli Marco:** L'autoscontro nello specifico ... io so tutte le giotte cosa pagavano e cosa andranno a pagare.

**Consigliere Papetti Mirca:** Il calcolo sarà fatto sullo spazio occupato, giusto ?

**Assessore Poli Marco:** Il singolo ... eh sì, .... francamente non conosco neanche la metratura dell'autoscontro. Allora, per quanto riguarda le giotte, le giotte, tutte le giotte pagavano mille euro e adesso andranno a pagare duemila euro in un anno, questo è l'anno 2015.

**Consigliere Papetti Mirca:** Quindi non dipende dallo spazio occupato ...

**Assessore Poli:** sì certo, mille euro è la somma di tutte le giotte delle due fiere e più magari altri.

**Consigliere Papetti Mirca:** Ah è la somma, ma io voglio sapere cosa paga l'autoscontro.

**Assessore Poli Marco:** eh no, mi informo poi glielo faccio sapere, la singola giostra ...

**Sindaco Bongiovanni Filippo:** Prende tutte le giostre poi divide un po', lo capisce ...

**Assessore Poli Marco:** Ho l'incasso del 2015 diviso per le tipologie però la singola giostra no.

**Presidente Micolo Marco:** Grazie. Altri interventi ? nessun altro intervento ? Pasotto.

**Consigliere Pasotto Pierluigi:** Ho visto che sulle sanzioni si è impegnato Assessore sto giro, è stato più lacunoso in altre circostanze ... con i sanzionatori, è un gioco di parole. Adesso la fiera a Casalmaggiore durerà sempre quattro giorni ?

**Sindaco Bongiovanni Filippo:** Per il mercato, non c'entrano le giostre.

**Assessore Poli Marco:** La fiera per quanto riguarda il mercato durerà quattro giorni, mentre per le giostre dura i giorni effettivi anche perché loro cominciano ad arrivare un giorno prima e si fermano un giorno dopo.

**Consigliere Pasotto Pierluigi:** La fiera, per quanto riguarda il mercato, se dovesse andare in deroga comunque la cifra introitata sarebbe sempre quella riferita ai quattro giorni ?

**Sindaco Bongiovanni Filippo:** Esatto, esatto.

**Consigliere Pasotto Pierluigi:** Poi ecco sugli spuntisti ... vabbe' ma li la discussione è lunga ne abbiamo accennato anche ... ci può stare se pagavano veramente poco il fatto di aver aumentato il ... la quota per le giostre e per gli spuntisti, forse bisognerebbe ribaltare il fattore cioè non aumentare a chi non si vuole che venga, ma cercare di attrarre quelli che potrebbero venire per raggiungere il risultato che qua penso sia che quello che vogliamo tutti, cioè avere un mercato che perlomeno provi a tornare quello che una volta era il mercato. Era anche una tradizione, il sabato andiamo al mercato e quindi non lo so se questa ... era, è la strada giusta, vedremo ... insomma per cui l'aumento ... certo che vedere ... la cosa che mi preoccupa è che all'interno del mercato ci sono sicuramente dei banchi di qualità e ci sono anche dei banchi che invece la qualità è più ... più variabile, insomma. Il mio timore è che gli spazi vuoti non producano più il volano anche per i banchi di qualità che vedendo un indotto a livello di frequentazione del mercato inferiore poi ne possano risentire anche loro. Resta da fare quel tipo di valutazione, per cui eventualmente sulla base dell'impatto che avrà, che avranno queste modifiche e dal punto di vista sanzioni, degli aumenti e cose del genere poi si potrà, secondo me, studiare anche qualcosa di più mirato, per il discorso spuntisti e per il discorso rivalorizzazione del mercato cittadino. Per cui, sull'effetto sanzionatorio, lei mi raccomando con l'ICA si spenda per non fare in modo che applichino troppo nei confronti di coloro che infrangono

**Presidente Micolo Marco:** Grazie. Altri? sì, prego.

**Consigliere Tascarella Calogero:** Volevo, volevo intervenire riguardo alla questione del mercato ecco, cioè perché poi queste ... queste modifiche che apportiamo vanno ad incidere, diciamo direttamente su ... su gli ambulanti. Io, pur non essendo un fruitore, non essendo uno che ci passa le ore, ma neanche i minuti addirittura, ho visto che si era aperta una polemica, una polemica per quanto riguarda la situazione del mercato e che è una polemica come tutte le cose che siamo abituati a fare a Casalmaggiore no, cioè io vedo che ogni cosa diventa una polemica. Tagliare un albero ... si vede quando si taglia un albero e non si vede quando si impianta, consigliere Ruberti. Io che passo tutte le mattine le do atto di quello che ha fatto perché ho visto che le piante ... è come quel detto no, che si vede ... cioè il nascere di una foresta non si vede, la caduta di una foresta si vede immediatamente. Un albero ci impiega del tempo. Io le do atto di quello che ha fatto ...

**Consigliere Ruberti Pierfrancesco:** No, ci tengo a dire che non l'ho fatto solo io, eravamo in tanti.

**Consigliere Tascarella Calogero:** No, ma no, quello che volevo dire è che le polemiche ... per le polemiche ci spendiamo. Io penso che per quanto riguarda .. ho visto anche che qualcuno ha detto delle proposte, lanciato delle proposte, per la rivalorizzazione del mercato. Io penso che un'azione che si possa fare anche individualmente, individualmente, conoscendo in altri mercati limitrofi di cittadine limitrofe alla nostra, conoscendo dei banchi, degli ambulanti, dei commercianti che abbiano della merce di qualità, io penso che potrebbe essere fatta anche una proposta individualmente a queste persone di venire a Casalmaggiore cioè anche per ... Assessore questa qui potrebbe essere una strada. Le confesso che qualche passo l'ho fatto, io non so quali effetti avranno

però mi chiedeva, c'è stato un signore che mi chiedeva proprio del mercato di Casalmaggiore, dice *ma è sempre stata una piazza buona* e ho detto *rivolgti in Comune che ti daranno tutte le informazioni*. Mi chiedevo appunto il discorso degli spuntisti, ecco io penso che questa, questa azione bisognerebbe farla, ma indipendentemente, non lo sto chiedendo né al Sindaco né agli Assessori, ma dico che tutti noi abbiamo delle responsabilità sulla, sull'esistenza di questa, di questa struttura, di questa di questa grande opportunità che del resto poi sono movimentazione di persone, che sono conoscenza ed è anche una risorsa. Il mercato è una risorsa importante anche per i negozianti. I negozianti non lo temono, anzi lo desiderano quindi io lancio questa proposta anche di azione individuale che possa essere fatta dopodiché, sempre questo mio riferimento, mi dice che i mercati sono in crisi anche in altre zone che lui frequenta, ecco non è che quello di Casalmaggiore che è decaduto perché ci sono dei banchi scadenti, i banchi scadenti arrivano nel momento in cui non c'è più la richiesta. Ecco, questa è un'azione che, secondo me, individualmente potremmo fare, si potrebbe fare.

**Presidente Micolo Marco:** Grazie consigliere Tascarella. Il microfono, prego. Altri interventi? Allora poniamo in votazione ... ah prego.

**Assessore Poli Marco:** Solo una piccola precisazione, eh sì in questa occasione abbiamo fatto l'aumento degli spuntisti, ma quando abbiamo fatto il Regolamento di bel nuovo nel 2015, qua con vigenza dal primo gennaio 2015, avevamo fatto proprio anche una riunione, proprio qua in sala Giunta, un sabato mattina post mercato, con i mercanti appunto per raccogliere le osservazioni e alla fine avevamo accettato ... avevamo comunque con loro condiviso un percorso e per loro il canone è passato da canone variabile, Cosap temporanea a Cosap fissa con quindi una riduzione per quelli che hanno il posteggio fisso di circa un 15% ovvio 15 no, qui era un 20% però dopo si andava un po' a ridurre concettualmente perché uno non è sempre presente e quindi il canone fisso è fisso come abbiamo detto quindi recuperavano un 22%, però poi dicevano *io magari ad agosto a volte non vengo quindi* ... comunque tendenzialmente all'epoca ragionando con loro era stato cercato questo appunto una fidelizzazione e adesso è stato fatto un passo ancora in più per quelli che non sono ancora fidelizzati, dargli uno spunto per farlo. Solo una piccola ...

**Presidente Micolo Marco:** Grazie Assessore Poli. Sindaco.

**Sindaco Bongiovanni Filippo:** Sì, solo una breve precisazione per quanto riguarda il mercato. E' in atto, e adesso è in corso, la gara per il rinnovo delle concessioni di ogni posto del mercato, questa è una cosa molto importante perché in questo momento stanno cercando di approvare il decreto Milleproroghe in cui invece le concessioni vengono, a livello nazionale, ancora prorogate fino al 2018. Una cosa, c'è l'entrata in vigore della direttiva Bolkestein che prevede ... questa è una cosa che aprirà sicuramente ... ci sarà l'apertura sicuramente di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, così come è già stato fatto anche per la concessione dei bagni quelli che noi conosciamo come bagni al mare, lidi marittimi in concessione ai gestori del bagno. Adesso sinceramente cercare una mediazione per vedere se chi ha già incominciato il percorso possa concluderlo... I commercianti, gli ambulanti stessi, sono abbastanza divisi su questa cosa quindi vedremo. Le associazioni di categoria, Confesercenti in primis, ci ha consigliato comunque di raccogliere tutte le domande, andare avanti nel percorso, di mettere a bando ogni singolo posto con gare per ogni singolo posto, in base a quelli che chiedono appunto il posteggio e vedremo come esce la legge, se ci saranno impugnazioni o meno e se si potrà andare avanti, questa è una cosa al momento dubbia. Nel Milleproroghe c'è, nella conversione del milleproroghe, che è un decreto-legge che deve essere fatto o comunque a breve, sembra riconfermata con aggiustamenti quindi dovremo capire come saranno questi aggiustamenti, e se ci saranno, o se invece viene cassato il tutto così si evita la procedura di infrazione. Diciamo è anticoncorrenziale il fatto di poter concedere il posto a tempo indeterminato senza dover andare a gara, proprio, per spiccio riassunto di quello che prevedono le direttive europee sulla libera concorrenza. Altra cosa, che il mercato rispetto al passato si è ridotto nel numero dei posti e dei banchi, c'è qualche vuoto in più. Uno per sicurezza, se deve intervenire un mezzo di soccorso infatti se vedete negli ingressi delle vie sono stati quasi tolti, diciamo all'ingresso della piazza, sono stati quasi tolti tutti, quindi è un mercato che si è ridotto in numero di

posti una ventina di banchi rispetto a prima, quindi è normale che, rispetto a quando fu fatta nel '94 (mi sembra) la delibera che cambiava il mercato radicalmente rispetto a come era e quindi insomma qualche buco si vede, ma cioè non può essere occupato ecco, nel senso che qualche buco c'è perché sono andati in pensione proprio molti ambulanti storici che non sono stati sostituiti proprio perché ci deve essere ovviamente la concessione del nuovo posteggio, se non c'è il subentro in quel posto, e quindi anche con gli spuntisti insomma si va sempre con calma perché effettivamente si presentano degli impresentabili, cioè è una cosa effettivamente degradante e squalificante. Sotto l'aspetto alimentare, il mercato insomma tira ancora. C'è stato effettivamente nel corso degli anni una decisa perdita, ma non lo so, io ho visto anche i mercati quelli vicino, sia Viadana che una era un mercato insomma negli anni Novanta, era un mercato di quelli belli belli, adesso un po' meno. A Colorno è diventato ... io vedo, praticamente sono cresciuto a Colorno, è diventato una cosa devastante, rispetto a Casalmaggiore è indecente (*voci fuori campo microfono*) oppure o è un livellamento in basso o noi siamo abituati un po' di più rispetto agli anni Ottanta, al bello nel vestiario perché ci sono stati dei costumi e degli stili di vita che si sono evoluti nel corso degli anni per cui si sono aperti gli outlet per cui anche ci si può permettere la firma alcuni che magari una volta andavano alla bancarella del mercato. Quindi sono usi e costumi che sono cambiati nella società nel corso del tempo, quindi è vero sicuramente si è abbassata la qualità, ma non così tanto da dire che non ci va più nessuno alla bancarella del mercato, un po' a metà via.

**Consigliere Pasotto Pierluigi:** No, no, solo per lo stimolo della ... sono d'accordo anche per il fatto che magari quello che era il ruolo del mercato è stato veramente surrogato degli outlet che da un certo punto di vista, dal luogo in cui si trova l'offerta più ampia, questo fenomeno della esplosione della grossa distribuzione, ne abbiamo già parlato un'altra volta, ha fatto sì che anche tutte quelle piccole attività, tutti quei negozi di cui era ricchissimo Casalmaggiore parecchi anni fa ormai purtroppo e che magari da un punto di vista qualitativo non erano particolari, ma avevano la tipicità che ognuno aveva un prodotto che l'altro non aveva per cui avevano ... uno per andare a fare la spesa i tempi erano diversi, adesso si parla di conciliazione dei tempi di lavoro e quant'altro, per andare a fare la spesa uno andava a prendere un articolo da una parte, uno dall'altra e cose del genere. Adesso chiaramente questa corsa, questo aumento dei ritmi vorticosi ha fatto sì che uno va in un posto solo dove trova tutto ...

**Sindaco Bongiovanni Filippo:** ... al sabato o la domenica ...

**Consigliere Pasotto Pierluigi:** ... il sabato o la domenica dove magari il livello qualitativo dell'offerta non è quello che vorremmo però in quel momento c'è poco tempo e quindi ci si ...

**Presidente Micolo Marco:** Grazie. Altri interventi? poniamo in votazione l'approvazione della modifica del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Voti favorevoli? voti contrari? nessuno. Astenuti? cinque astenuti. Il Consiglio approva la modifica del regolamento.

Nel corso del dibattito esce il Cons. Soldi Maria Daniela. Ora i presenti sono 15.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 4 – Regolamenti – il quale dispone che:

1. *“Il Comune, nel rispetto dei principi indicati dalla legge e dal presente Statuto emana regolamenti nelle materie ad esso demandate.*
2. *In particolare il Comune adotta i seguenti regolamenti:*

f)

g) *Il Regolamento per l'istituzione e la gestione dei tributi e per la gestione dei servizi;*

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 26.06.1998 e s.m.i. e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 13.03.2015;

VISTA la relazione prot. n.2016/29580 del 13.12.2016 a firma della dott.ssa Marirosa Badalotti, Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane, dalla quale si evince la necessità di apportare modifiche al Regolamento in oggetto;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 16/12/2016 è stato approvato lo schema di modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, che si possono così elencare:

- 1) Modifica del comma 6 dell'art. 15: è stato specificato che per i mercati e le manifestazioni che si svolgono in P.zza Garibaldi e si estendono alle vie adiacenti si applica la tariffa unificata della 1<sup>a</sup> categoria.
- 2) Inserimento del comma 7 dell'art. 15: è stata disciplinata la Fiera di S. Carlo con applicazione delle tariffe 1<sup>a</sup> categoria alle zone individuate come "parco divertimenti" e "fiera" ed applicazione della tariffa 2<sup>a</sup> categoria per la zona individuata come "mostra mercato". A tal fine viene aggiunta al Regolamento la planimetria della fiera.
- 3) Inserimento del comma 3 dell'art. 16: è stato stabilito che le occupazioni durante la Fiera di San Carlo, ad esclusione delle giostre, sono assoggettate al canone per n. 4 giorni indipendentemente dalla durata effettiva dell'occupazione.
- 4) Modifica del comma 4 dell'art. 19: è stata aumentata la tariffa degli ambulanti spuntisti del mercato applicando l'agevolazione del 75%, anziché 80%.
- 5) Modifica del comma 7 dell'art. 19: è stata aumentata la tariffa di attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante applicando l'agevolazione del 75%, anziché 88%.
- 6) Modifica del comma 3 dell'art. 21: è stato spostato il termine di versamento dei canoni annuali al 31 marzo di ciascun anno, anziché 31 gennaio.
- 7) Modifica del comma 4 dell'art. 21: sono stati spostati di conseguenza i termini di versamento delle rate trimestrali al 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12 di ciascun anno, anziché primo mese del trimestre.
- 8) Inserimento dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 26 - con conseguente rinumerazione dei commi successivi n. 5, 6, 7 e 8 – al fine di regolamentare in modo puntuale l'applicazione delle sanzioni per omesso, parziale e tardivo versamento dei canoni.
- 9) Cancellazione dei commi 2 e 3 dell'art. 27 che riguardavano le disposizioni transitorie per gli anni 2015 e 2014 che non sono più applicabili.

DATO ATTO che a norma dell'art. 113 del vigente Statuto Comunale, lo schema di modifica del Regolamento è stato affisso con apposito avviso prot. n. 237/2017 del 04/01/2017 all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, contestualmente alla pubblicazione all'Albo della deliberazione, affinché chiunque avesse interesse formulasse osservazioni o reclami allo schema di Regolamento, entro i successivi 10 giorni (29/01/2017);

CONSIDERATO che, alla data di scadenza della presentazione delle osservazioni (29/01/2017), non risultano essere state depositate note, come risulta dall'attestazione dell'Ufficio Protocollo prot.



n. 237/2170/2017 del 30/01/2017;

DATO ATTO che a seguito della seduta della Commissione Affari istituzionali del 24/01/2017 non è stata proposta nessuna variazione allo schema di Regolamento approvato dalla Giunta Comunale, come risulta del verbale della seduta n.ro 1/2017 prot. n. 2432/2017 del 01/02/2017;

VISTO l'art. 113 del vigente Statuto Comunale che disciplina il procedimento di formazione dei regolamenti, come segue:

*1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, nonché ai cittadini, ai sensi dell'art. 75 del presente Statuto.*

*2. La Giunta approva lo schema di Regolamento. Contestualmente alla pubblicazione all'Albo della deliberazione Giuntale di cui sopra viene affisso all' Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici apposito avviso affinché chiunque vi abbia interesse formuli osservazioni o reclami entro i successivi 10 giorni.*

*3. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale, che è tenuto ad esaminare le osservazioni o i reclami pervenuti. Per le modifiche dei Regolamenti si applicano le procedure per l'approvazione dei Regolamenti stessi. Sono fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente dalla legge alla Giunta comunale.*

*I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all' Albo Pretorio: una prima volta, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, una seconda pubblicazione, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti pareri, approvazioni od omologazioni.*

VISTO l'art. 42 del D. Leg.tivo 267/2000 e fatto constare che la competenza per l'approvazione definitiva delle modifica spetta al Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Settore Economico Finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**CON VOTI favorevoli numero 10 (Bongiovanni Filippo, Ruberti Pierfrancesco, Stringhini Stefano, Mussetola Giuseppina, Micolo Marco, Boldrini Fabio, Storti Francesca, Scaglioni Giuseppe, Tei Silviae Ferroni Orlando), contrari numero 0, astenuti numero 5 (Pasotto Pierluigi, Tascarella Calogero, Papetti Mirca, Rosa Alessandro e Vitolo Giovanni), espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri presenti e votanti;**


#### **delibera**

1. di approvare, per quanto evidenziato nella relazione prot. n.2016/29580, la modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, che nel testo coordinato viene allegato alla presente deliberazione sotto la **lettera "A"**;
2. di dare atto che tutte le incombenze gestionali afferenti al presente provvedimento competono al Responsabile del Settore Economico Finanziario, ivi compresa la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale a norma del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
3. di inviare copia del presente atto all'Ufficio Tributi per quanto di competenza.

OGGETTO:

Approvazione modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche.

**COMUNE DI CASALMAGGIORE  
-PROVINCIA DI CREMONA-**



**Regolamento Comunale  
per l'applicazione del  
Canone per l'Occupazione  
di Spazi ed Aree Pubbliche**

**Adottato con deliberazione giuntale n. 242 del 16/12/2016  
Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 16/02/2017  
Entrata in vigore il 01 GENNAIO 2017**

**INDICE**

- Art. 1: Ambito e finalita' del regolamento
- Art. 2: Concessioni/autorizzazioni
- Art. 3: Distinzione delle occupazioni ed atto delle concessioni
- Art. 4: Rilascio della concessione ed autorizzazione
- Art. 5: Anagrafe delle concessioni
- Art. 6: Occupazioni d'urgenza
- Art. 7: Modalita' per le richieste ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni
- Art. 8: Istruttoria della domanda e rilascio atto di concessione
- Art. 9: Obblighi del concessionario
- Art. 10: Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 11: Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione
- Art. 12: Rinnovo della concessione
- Art. 13: Commercio su aree pubbliche
- Art. 14: Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 15: Classificazione delle strade
- Art. 16: Durata delle occupazioni
- Art. 17: Modalita' di applicazione del canone
- Art. 18: Soggetto passivo
- Art. 19: Agevolazioni
- Art. 20: Esenzioni
- Art. 21: Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 22: Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 23: Accertamenti
- Art. 24: Riscossione coattiva
- Art. 25: Rimborsi
- Art. 26: Sanzioni
- Art. 27: Disposizioni finali

**COSAP - INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI:**

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

## **Art. 1**

### **Ambito e Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 26.09.1998, esecutivo ai sensi di legge. In particolare il presente Regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura base della tariffa, i criteri di determinazione del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni e la disciplina transitoria.
2. Nel presente Regolamento con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le strade e le piazze nonché le altre aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato, così come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., con deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 19.07.1993 e da ultimo modificato con deliberazione giuntale n. 258 del 14.07.2005, sono considerate aree comunali; eventuali modifiche alle delimitazioni del centro abitato si intendono automaticamente recepite nel presente regolamento.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Non rientrano nell'ambito applicativo del canone previsto dal presente Regolamento i balconi, le verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

## **Art. 2**

### **Concessioni/autorizzazioni**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, come definita dall'art.1 del presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

## **Art. 3**

### **Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni**

1. Ai fini della durata dell'atto amministrativo di concessione e delle modalità di applicazione del canone, si distingue tra occupazioni permanenti e temporanee:
  - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di apposito atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno da parte di commercianti su area pubblica;

- b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, e' assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dal funzionario Responsabile, individuato dal Sindaco, a seguito di apposita domanda dell'interessato. Non e' richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
  3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
    - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
    - b) che si protraggano oltre al termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
  4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.
  5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità, civile e penale, per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
  6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le tipologie analoghe a quelle riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

**Art. 4**  
**Rilascio della concessione ed**  
**autorizzazione**

1. Il procedimento per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione nonché dalla Legge 07.08.1990 n. 241.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione costituisce titolo per l'occupazione ed è subordinato al preventivo pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche salvo che non ricada in uno dei casi di esenzione stabilito dall'art. 20 del presente Regolamento.
3. Non sono comunque subordinate al rilascio del previo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio nonché quelle attuate dai produttori agricoli nelle aree di mercato. Per tali occupazioni il documento di quietanza assolve contestualmente tale obbligo.

**Art. 5**  
**Anagrafe delle concessioni**

1. Gli uffici preposti al rilascio delle concessioni provvedono a redigere un apposito elenco delle concessioni permanenti ed uno per le concessioni temporanee rilasciati dagli stessi. L'elenco contiene anche la scadenza delle singole concessioni.

**Art. 6**  
**Occupazioni d'urgenza**

1. Per fronteggiare situazioni di emergenza o di obiettiva necessità di provvedere senza indugio ad eseguire lavori, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata dall'interessato senza la preventiva concessione/autorizzazione. In tale caso chi ha eseguito l'occupazione deve informare, senza ritardo, l'Ufficio Tributi per la regolarizzazione della pratica.
2. La mancata informazione senza ritardo, di cui al comma precedente, ovvero la mancanza delle condizioni di urgenza che hanno determinato l'occupazione comporta, oltre al pagamento dell'imposta, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 26 del presente Regolamento.
3. Sono comunque a carico dell'occupante tutte le misure previste per la tutela della circolazione stradale, previste dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

**Art. 7**  
**Modalità per le richieste ed il rilascio di  
concessioni ed autorizzazioni.**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente ottenere il rilascio della prescritta concessione od autorizzazione da parte del Comune eventualmente integrata da apposito disciplinare contenente le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della concessione.
2. Le domande tese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
  - a) per le occupazioni riguardanti le attività commerciali, i mercati, le fiere, gli spettacoli viaggianti all'Ufficio Commercio;
  - b) per le occupazioni temporanee diurne che non ricadono sotto alla lettera a) al Comando di Polizia Locale;
  - c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture e cavi, nonché per le occupazioni temporanee con ponteggi, steccati e simili – qualora siano anche notturne - all'Ufficio Tecnico Comunale;
  - d) per le occupazioni permanenti che non ricadono sotto alle lettere a) e c) all'Ufficio Tributi.

La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi in possesso di delega degli altri contitolari anche prodotto per mezzo di autocertificazione.
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione.
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

### **Art. 8**

#### **Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

1. Le domande di occupazione sono assegnate per l'istruttoria all'ufficio competente.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda per le occupazioni permanenti e trenta per quelle temporanee.
3. L'atto di concessione è rilasciato, per quanto di competenza del Comune e senza pregiudizio dei terzi, dal funzionario Responsabile individuato dal Sindaco previa istruttoria e parere dell'ufficio competente e deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7, comma 2, ivi compresa la superficie;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
  - d) il riscontro dell'avvenuto versamento del canone con l'indicazione della data e modalità di versamento risultanti dalla quietanza; qualora il canone non sia dovuto, l'atto di concessione deve contenere l'indicazione specifica della ragione dell'esenzione ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento;
  - e) l'obbligo di ottenere tutte le eventuali altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in merito al controllo e alla sicurezza dell'occupazione assentita;
  - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
  - g) la clausola che "l'Amministrazione è sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche penale pretesa, molestia o richiesta anche giudiziaria avanzata da terzi in conseguenza dell'occupazione stessa".

**Art. 9**  
**Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche contenute nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
  - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - c) eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo o lo spazio in "ripristino", al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese all'inadempiente, utilizzando eventualmente la cauzione;
  - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
  - e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi, così come da pretese anche giudiziarie avanzate dai medesimi in conseguenza dall'occupazione;
  - f) divieto di subconcessione fatta salva l'autorizzazione del Comune;
  - g) versare il canone anticipatamente o alle scadenze previste;
  - h) in caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune apposita istanza entro 30 gg. dal subentro stesso per ottenere il rilascio di nuova concessione. Il Comune provvede al rilascio della nuova concessione qualora sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento; analoga comunicazione deve essere presentata dal contribuente originario (salvo il subingresso per causa di morte). Con la detta comunicazione il Concessionario originario è liberato dal pagamento del canone;
  - i) segnalare al Comune eventuali variazioni nelle occupazioni che possano determinare un maggiore o minore ammontare del canone.

**Art. 10**  
**Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupazione:
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
  - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
  - c) per violazione delle norme di cui all'art. 9 relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso;
  - d) per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salva la possibilità del subingresso per successione e conseguente rinnovo della stessa da parte del Comune;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.



### **Art. 11**

#### **Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione**

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio che ha rilasciato la concessione/autorizzazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato; non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

### **Art. 12**

#### **Rinnovo della concessione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno tre giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

### **Art. 13**

#### **Commercio su aree pubbliche**

1. E' consentita l'occupazione per il commercio su aree pubbliche, preventivamente individuate dal Comune. La concessione dell'area per il posteggio con veicoli, banchi, tende e simili deve essere preventivamente richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo del venduto, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

### **Art. 14**

#### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade in almeno n. 2 categorie, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70 %;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

### **Art. 15** **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'elenco allegato "A" al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa base.
4. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria e' ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.
5. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria e' ridotta in misura del 65 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.
6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti alle occupazioni temporanee con merci, banchi ed attrezzature di vendita e somministrazione durante i mercati o altre manifestazioni, che si svolgono in Piazza Garibaldi e si estendono alle vie adiacenti, si applica la tariffa unificata relativa alla 1<sup>a</sup> categoria.
7. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, limitatamente alla fiera patronale di S. Carlo, alle occupazioni temporanee con esposizioni varie, banchi ed attrezzature di vendita, si applicherà la tariffa 1<sup>a</sup> categoria alla zona individuata "Parco divertimento" ed alla zona individuata "Fiera"; si applicherà invece la tariffa 2<sup>a</sup> categoria alla zona individuata quale "Mostra mercato" il tutto come meglio individuato all'allegato "B".

### **Art. 16** **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse non soggetto ad alcun frazionamento. Limitatamente alla prima annualità, il pagamento del canone di concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione sempre con arrotondamento al mese intero.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura stabilita dalla Giunta Comunale a giorno ed in base alla superficie indicata nella concessione/autorizzazione.

3. In deroga al precedente comma le occupazioni temporanee in occasione della fiera di San Carlo, ad esclusione delle attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono assoggettate al canone per n. 4 giorni indipendentemente dalla durata effettiva dell'occupazione.

#### **Art. 17**

#### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone e' commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone e' quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. ed è pari alla misura indicata dall'art. 18, co. 1, della L. 488/1999 soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune non può essere inferiore ad € 516,46.
4. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrai gli accessi così come definiti dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), la cui superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore.
5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento non sono assoggettate al canone di concessione.
6. Per le occupazioni temporanee inerenti le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
7. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate nella misura del 25%.

#### **Art. 18**

#### **Soggetto passivo**

1. Il canone e' dovuto al Comune dal titolare della concessione, o di autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto o abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone e' indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari o dagli occupanti di fatto anche se abusivi in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art 1292 del Codice Civile.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1 gennaio di ciascun anno.

### **Art. 19** **Agevolazioni**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento.
2. Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria è ridotta esclusivamente nella misura del 60 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 75 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 75 per cento (spuntisti del mercato).
5. Per le occupazioni permanenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 64 per cento (posteggi fissi del mercato).
6. Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi con tavolini, banchi, ombrelloni, sedie e arredi similari la tariffa è ridotta del 90 per cento.
7. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 75 per cento.
8. Per le occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa è ridotta del 90 per cento.
9. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 10 per cento.

### **Art. 20** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non e' comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
  - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, tende da sole, così come le lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
- f) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli;
- g) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali;
- k) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

#### **Art. 21**

##### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima annualità il pagamento della concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 200,00.

#### **Art. 22**

##### **Versamento del canone per le occupazioni temporanee.**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato al fine del rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.
2. In deroga a quanto previsto da comma 1 è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a €. 200,00 e la durata non inferiore a mesi sei.

### **Art. 23**

#### **Accertamenti**

1. Il Comune controlla la veridicità delle domande presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dal Comune e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione maggiorata degli interessi legali.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle domande nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della domanda. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

### **Art. 24**

#### **Riscossione coattiva.**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 , n.639.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 e' svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

**Art. 25**  
**Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora al tasso d'interesse legale dalla data dell'eseguito pagamento.

**Art. 26**  
**Sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 50% dell'importo non versato.

2. Per il tardivo versamento del canone si applicano le seguenti sanzioni:

a) se il versamento è stato effettuato entro il 5° giorno dopo la scadenza stabilita per il pagamento non si applicano sanzioni.

b) se il versamento è stato effettuato tra il 6° ed il 30° giorno dopo la scadenza stabilita per il pagamento si applica la sanzione del 10% del canone dovuto;

c) se il versamento è stato effettuato dopo i trenta giorni dalla scadenza stabilita si applica la sanzione del 30% del canone dovuto.

3. Le sanzioni amministrative indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli eventuali interessi moratori.

4. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza.

5. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 16, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 7, si applica altresì l'indennità prevista dall'art. 63, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii., pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale.

6. Nel caso di occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga, è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione dell'indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

7. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 16, comma 1, della L. 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" modificativa del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000, nella misura da € 25,00 ad € 500,00 e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della L. 689/1981.

8. Qualora le violazioni di cui ai commi precedenti rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

**Art. 27**  
**Disposizioni finali.**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.



**COSAP**  
**INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI**

**A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

**SUOLO PUBBLICO**

- Passi carrai.
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci.
- Spazi riservati al parcheggio privato.
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio.
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne.
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo.
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti.
- Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno di negozi.
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
- Dehors.
- Fioriere e simili.
- Aree mercatali.
- Distributori automatici di tabacchi.
- Occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno da parte di commercianti su area pubblica

**SOPRASSUOLO**

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo.
- Cavidotti, elettrodotti e simili.
- Impianti a fune per trasporto merci e persone.

**SOTTOSUOLO**

- Cisterne e serbatoi interrati in genere.
- Cavidotti interrati.
- Condotte e tubazioni interrate.
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità.
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi.

## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

### **SUOLO PUBBLICO**

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici diverse da quelle con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno.
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori.
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
- Spettacoli viaggianti e circensi.
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive - deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici.
- Fioriere e simili.
- Dehors.
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi.
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.

### **SOPRASSUOLO**

- Insegne pubblicitarie a bandiere e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze.
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo.

### **SOTTOSUOLO**

Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.

**N.B.:**

- allegato "A" strade
- allegato "B" fiera

## CLASSIFICAZIONE DELLE VIE

### **CATEGORIA I: VIE CENTRO CITTÀ**

PIAZZA GARIBALDI.

### **CATEGORIA II: VIE DELLA CITTÀ**

VIA ADUA - STRADA ALBARONE, STRADA BASLENGA, STRADA BASSA DI VICOMOSCANO, VIA BEDUSCHI, VIA BISSOLATI, VIA BIXIO, VIA BRODOLINI, VIA G. BRUNO, VIA CARDUCCI, VIA CHIOZZI, VIA COLOMBO, VIA COMBATTENTI ALLEATI, VIA CORSICA, VIA COSTA, VIA DELEDDA, VIA DIOTTI, VIA FANTINI, VIA E. FERMI - NUCLEO FONTANA, VIA FORMIS, VIA FOSCOLO, VIA GARIBALDI, VIA DEL GESU', VIA GIUGGIOLE, VIA GRAMSCI, VIA GRANDI, VIA GUERRAZZI, VIA ITALIA, VIA DEL LAVORO, VIA DEL LINO, VIA LOMBARDIA, VIA DON P. MARCHESELLI, LARGO MARINAI D'ITALIA, PIAZZA MONS. MARINI, VIA A. MARIO, VIA MARTELLI, VIA MARTIRI DI CEFALONIA, VIA MARZABOTTO, VIA MATTEOTTI, VIA DELLO ZUCCHERIFICIO, VIALE MAZZINI, VIA MAZZOLA, VIA MENTANA, VIA DON MINZONI, VIA A. NEGRI, VICOLO OSPEDALE, VIA DELLA PACE, VIA PASCOLI, VIA PETOFI, VIA PONCHIELLI, STRADA DEL PORTO, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA REPUBBLICA, VIA ROMA, VIA ROMANI, VIA F.LLI ROSSELLI, VIA DEL SALE, PIAZZA SAN FRANCESCO, STRADA SAN LEONARDO, VIA SAN LEONARDO, PIAZZA S. MARTINO E SOLFERINO, VIALE DEL SANTUARIO, VIA TENTOLINI, VICOLO DEL TESORO, VIA TRENTO, VIA TRIESTE, VIA VAGHI, VIA VANONI, VIA XX SETTEMBRE, VIA VERDI, VIA VITTORIO VENETO, VIA VOLONTARI DEL SANGUE, VIA VOLTA, VIA ZUCCARI, VIA G. LEOPARDI, VIA GOLIARDO PADOVA, VIA MINCIO, VIA TREBBIA, VIA SECCHIA, VIA TANARO, VIA TARO, VIA TICINO, VIA ADDA, VIA ALZAIA, CASALMAGGIORE CASE SPARSE.

VIA PORZIO, VIA BALDESIO, VIA BROFFERIO, VIA CAIROLI, VIA CAVOUR, VIA CENTAURO, VIA FAVAGROSSA, VIA MARCONI, VIA MIGLIOLI, VIA POZZI, VIA SAFFI, PIAZZA TURATI, PIAZZALE BATTISTI, LARGO GENERALE DALLA CHIESA, VIA R. FOLLEREAU, VIA FIAMMETTA, VIA DELLA POSTA, VIA DEL BIJOU, VIA CAZUMENTA, VIA GIULIO GALLUZZI, VIA ALESSANDRO MINA, VIA CARLO CERATI, VIA TOMMASO AROLDI, VIA PIETRO CIVERI, VIA MARIO BELTRAMI, VIA LUIGI QUARENghi, VIA DELLE INDUSTRIE, VIA DEL COMMERCIO, VIA DELLE CROCETTE, VIA GIOVANNI PAOLO II, VIA SALVO D'ACQUISTO, VIA PAUL HARRIS, VIA A. DE GASPERI, VIA MARCATONIO GHISLINA, LARGO SANDRO PERTINI, VIA GIOVANNI BATTISTA TROTTI, VIA GIANFRANCO MANARA, VIA DON PAOLO ANTONINI, VIA CARLO ROTELLI, VIA DEI ROMANINI.


### **CATEGORIA III: VIE DELLE FRAZIONI**

- **VICOBELLIGNANO:** VIA ALIGHIERI, VIA D'AZEGLIO, VIA A. FERRARI, VIA DON V. GROSSI, VIA MACHIAVELLI, VIA MATTEI, VIA MOLOSSI, VIA A. MORO, VIA RAMPONI, VIA G. ROSSA, VIA DON L. STURZO, VIA XXV APRILE, VICOBELLIGNANO CASE SPARSE, VIA A. BERNARDI, VIA L. GALLI, VIA R. VISIOLI, VIA C. PAVESE, VIA E. VITTORINI, VICOLO ANDREA GENOVESI, VIA

UMBERTO SABA, VIA NEERA, VIA VINCENZO CARDARELLI, VIA MULINO VECCHIO, VIA ILARIA ALPI, PIAZZA ANNA MAGNANI.

- **AGOIOLO:** AGOIOLO C. S., VIA BOVIO, STRADA CARBONARA, VIA OGLIO, VIA PALESTRO, VIA PISACANE, VIA PO, VIA PROVINCIALE BASSA, NUCLEO STRADA, VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, STRADA DELLE FORNACI, VIA DON CARLO ANTONIO MAFFEI.
- **CAPPELLA:** CAPPELLA C. S., NUCLEO GAMBALONE, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA MANTEGAZZA, VIA MURATORI, VIA PASTRENGO, VIA CESARE BECCARIA (ex Via Muratori in parte)
- **CAMMINATA:** STRADA BORCIOLOTTA, VIA BROLA, CAMMINATA C. S., VIA CROCE.
- **MOTTA SAN FERMO:** MOTTA SAN FERMO C. S., VIA MOTTA SAN FERMO.
- **VICOBONEGHISIO:** VIA DEGLI ARTIGIANI, VIA V. BELLINI, VIA GALILEI, VIA GOITO, VIA IMBRIANI, VICOBONEGHISIO C. S., VIA DEL GRANOTURCO,
- **VICOMOSCANO:** VIA ERNESTO ASTOLFI, VIA CELLINI, VIA CURTATONE, VIA GALLIANO, VIA LAMARMORA, VIA DEL LAZZARETTO, VIA MALTA, VIA MANZONI, VIA STAFFOLO, VIA TASSO, VICOMOSCANO C. S., VIA GIOVANNI XXIII, VIA DEGLI ONTANI, VIA DELLA VERTA, VIA DON MILANI, VICOLO DELLA FRASCA, VIA DON PUGLISI, STRADA MARTANA, VIA MARIA MONTESSORI, VIA DEL PARCO TECNOLOGICO, VIA MADONNA DEL RIPOSO.
- **FOSSACAPRARA:** VIA CANTU', FOSSACAPRARA C. S., VIA T. GROSSI, VIA MARSALA, VIA MICCA, VIA VALCARENCHI.
- **RONCADELLO:** VIA DON Q. BELLINI, VIA CA' DE' BRUNI, VIA CANZIO, VIA FANTONI, VIA FEDERICI, VIA FERRARI, VIA LEPANTO, VIA DON MAZZOLARI, NUCLEO ORATORIO, RONCADELLO C. S., VIA VALLETTA, VIA MEDESINE, VICOLO DON F. SPINELLI, VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA MOTTAIOLA, VIA DEGLI OLEANDRI.
- **CASALBELLOTTO:** CASALBELLOTTO C. S., VICOLO DOVARA, VIA FEDERICI, VICOLO GANDA, VIA PALLAVICINI, VICOLO PARONI, VIA PASQUALI, VIA PELLICO, VIA PRATI, VIA T. SPERI, VIA TOMMASEO, VIA L. EINAUDI, VIA DEL DUGALE, VIA EMANUELA SETTI CARRARO, VIA GIANFRANCO MIGLIO.
- **QUATTROCASE:** VICOLO ARALDI, VIA BASSA, VIA DEI BELLI, STRADA CENTRALE, VIA DELLA CHIESA, VIA CUSTOZA, VIA GIANANTONIO, VIA GIOBERTI, QUATTROCASE C. S., VIA ROSMINI.
- **VALLE:** VIA VALLE, VALLE CASE SPARSE.

# Fiera di San Carlo



- PARCO DIVERTIMENTO
- FIERA
- MOSTRA MERCATO

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**AVV. MICOLO MARCO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---